

**Convenzione tra la Croce Verde di Lugano e il Comune di Sorengo**  
(del 20 ottobre 1981)

Premesso:

- che la Croce Verde Lugano (CVL) è il solo Ente autorizzato dal Consiglio di Stato, in virtù della Legge sul coordinamento e sussidiamento dei Servizi Autolettiga del 24 maggio 1977, a gestire il servizio in questione nei Comuni del Comprensorio (vedi lista annessa alla presente convenzione);
- che la CVL ha stipulato un'opportuna convenzione (approvata dal DOS) con gli ospedali di interesse pubblico della sua zona d'intervento, concretamente l'Ospedale Civico di Lugano e l'Ospedale Italiano di Viganello, convenzione che regola in dettaglio la collaborazione fra il servizio autolettiga e gli ospedali;
- che la CVL non riesca a coprire le spese di esercizio del servizio con il ricavo delle fatture degli utenti, i proventi della clinica dentaria, i contributi volontari della popolazione ed i sussidi cantonali;

la Croce Verde di Lugano ed il Comune di Sorengo convengono quanto segue:

**Art. 1** La CVL si impegna a mantenere la gestione del servizio autolettighe su tutto il territorio dei Comuni appartenenti alla zona d'intervento di cui all'allegato A. E' garantito il pronto intervento 24 ore su 24 ed in ogni giorno dell'anno, compatibilmente con il personale ed i mezzi a disposizione.

**Art. 2** La CVL si impegna ad istruire adeguatamente il proprio personale e ad adeguare costantemente i mezzi tecnici in modo da garantire la massima efficienza del servizio. L'acquisto delle attrezzature necessarie è di competenza esclusiva della CVL.

**Art. 3** Le spese di gestione (ordinaria e straordinaria) devono essere coperte in ordine prioritario con:

- gli introiti derivanti dalle fatture emesse per gli interventi (ivi compresi quelli derivanti da eventuali fatture complementari emesse per gli interventi praticati nei Comuni non convenzionati);
- i proventi dalla Policlinica Dentaria;
- gli eventuali contributi volontari della popolazione;
- i sussidi cantonali.

L'eventuale maggiore uscita d'esercizio, se rispetta i requisiti posti al cpv. 1 del sottostante art. 5, è assunta dai singoli Comuni appartenenti alla zona d'intervento (v. nota finale), mediante versamento di una partecipazione annua complessiva, calcolata sul deficit di consuntivo della CVL, che verrà suddiviso per il numero di abitanti residenti nella zona d'intervento e moltiplicato per il numero di abitanti residenti nel corrispettivo Comune:

Partecipazione annua complessiva a carico di ogni Comune appartenente alla zona d'intervento =  $\frac{\text{deficit consuntivo CVL}}{\text{No. abitanti residenti nella zona d'intervento}}$  X No. abitanti residenti nel corrispettivo Comune

Per il numero di abitanti di ogni Comune fa stato l'annuario statistico cantonale.

**Art. 4** Le quote che secondo l'anzidetta formula di riparto del deficit dovrebbero andare a carico di quei Comuni che non sottoscrivono la convenzione, che tuttavia fanno parte della zona d'intervento della CVL, non potranno essere ribaltate sui restanti Comuni convenzionati.

**Art. 5** <sup>1</sup>La CVL potrà chiedere la partecipazione solo in base ai deficit approvati dall'assemblea dei delegati comunali.

<sup>2</sup>All'inizio dell'esercizio in corso la CVL potrà richiedere il 60 % della partecipazione che risulta dalla formula calcolata in base al deficit di preventivo. Il residuo della partecipazione calcolata in base al deficit di consuntivo dovrà essere versato entro il 31 maggio che segue l'esercizio consunto.

**Art. 6** Prima dell'inizio di ogni esercizio (di regola entro il mese di novembre dell'anno precedente) verrà convocata un'assemblea generale dei delegati comunali, la quale si pronuncerà sul preventivo. Entro il mese di marzo, una seconda assemblea dei delegati si pronuncerà sull'esercizio precedente. Preventivi e consuntivi come pure l'eventuale documentazione necessaria verranno inviati ai Comuni convenzionati prima di ogni assemblea con l'opportuna tempestività. I preventivi saranno previamente revisati da una società di revisione riconosciuta dalla Confederazione.

**Art. 7** La presente convenzione ha la durata di un anno e può essere disdetta da entrambe le parti, con sei mesi di preavviso, ossia al più tardi il 30 giugno di ogni anno, mediante lettera raccomandata. In caso contrario si ritiene tacitamente rinnovata per un ulteriore anno.

**Art. 8** La presente convenzione, riservata la sua approvazione da parte dell'On.do Consiglio Comunale, entra in vigore con effetto dal 1. gennaio. <sup>1)</sup>

Nota finale - Comuni appartenenti alla zona d'intervento della Croce Verde di Lugano

Arogno, Agra, Barbengo, Bidogno, Bissone, Bogno, Breganzona, Cadro, Cagiallo, Canobbio, Carabbia, Carona, Certara, Cimadera, Comano, Corticiasca, Cureggia, Cureglia, Davesco-Soragno, Gandria, Gentilino, Grancia, Lopagno, Lugaggia, Lugano, Massagno, Melide, Montagnola, Morcote, Origgio, Pambio-Noranco, Paradiso, Pazzallo, Ponte Capriasca, Porza, Pregassona, Roveredo Capriasca, Sala Capriasca, Savosa, Sonvico, Sorengo, Tesserete, Vaglio, Valcolla, Vezia, Vico Morcote, Viganello, Villa Luganese

---

1) ratificata dal Consiglio comunale il 14 dicembre 1981